



## Separazione: che fare se l'ex lavora in nero?

**Autore :** Redazione

**Data:** 19/05/2018

**Sono separato, non ancora divorziato e verso alla mia ex moglie, laureata, 400 euro al mese di alimenti, oltre al mantenimento di mio figlio per altri 700 euro. Sono certo che lei lavori in nero per non produrre reddito certificato e, inoltre, con le ultime assunzioni nella scuola non mi meraviglierei se fosse stata inclusa e avesse rifiutato per non trasferirsi. Cosa posso fare per far valere i miei diritti?**

La legge consente ai **coniugi** separati (o divorziati) di chiedere la modifica dei provvedimenti in materia di **assegno di mantenimento** al sopravvenire di *giustificati motivi*; con tale espressione intendendosi la sopravvenienza di fatti nuovi modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano



stati stipulati. Ciò significa che non giustificerebbero una domanda di modifica fatti preesistenti al momento della pronuncia del giudice che ha statuito l'obbligo di versare l'assegno.

Ciò detto, al fine di dare risoluzione al problema specifico, occorre capire se le circostanze rappresentate dal lettore (lavoro in nero di sua moglie e rifiuto a procurarsi una nuova occupazione) fossero già presenti quando il giudice della **separazione** ha deciso in merito al mantenimento di sua moglie oppure se le stesse siano subentrate in un momento successivo.

Per quanto è da ritenere a parere dello scrivente che il fatto stesso che il lettore le abbia scoperte solo successivamente (e quindi non abbia potuto evidenziarle in sede di giudizio) possa già di per sé considerarsi una circostanza nuova, tale da giustificare una domanda di **revisione**.

Diverso sarebbe se il lettore avesse già rappresentato al giudice tali circostanze senza però essere in grado di provarle; sicché in tal caso la decisione del giudice comunque non potrebbe essere più messa in discussione.

Il lettore precisa comunque di essere separato e non ancora divorziato, e questo rappresenta un particolare di non poco rilievo.

Diversa è infatti la funzione e la natura dell'assegno di mantenimento dovuto dopo la separazione e di quello dovuto dopo il divorzio, essendo il primo legato ad un vincolo di solidarietà familiare che non cessa con la separazione. Ciò è tanto vero che le condizioni economiche dei coniugi relative al momento della separazione possono rappresentare, per il giudice del divorzio, solo un parametro di riferimento, ma non il presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'assegno divorzile.

Quanto detto, peraltro, vale tanto più oggi che, alla luce della giurisprudenza più recente, si è orientati nel ritenere che scopo dell'assegno di divorzio non sia più quello di consentire al coniuge più debole di poter conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, ma semplicemente di disporre del necessario per far fronte ai fabbisogni essenziali di vita.

In altre parole, l'assegno divorzile viene ormai quasi parificato (secondo l'orientamento di molti tribunali) a un contributo di natura alimentare da versare solo a quel coniuge che non è in grado di provvedere a se stesso in quanto non dispone di redditi propri, ha perso le capacità lavorative o non è più in grado di procurarsele per ragioni oggettive. Dunque l'inerzia nel procurarsi un lavoro se provata, può di certo incidere sulla decisione del giudice in merito alla misura o anche al riconoscimento dello stesso



diritto all'assegno.

Tra l'altro i tempi per chiedere il divorzio dopo la separazione si sono notevolmente ridotti (non più tre anni dalla separazione, bensì 6 mesi se la separazione è stata consensuale e un anno se è stata giudiziale) e, in sede di divorzio -come sopra si accennava- cambiano i criteri per l'attribuzione dell'assegno al coniuge più debole sicché la valutazione in merito al diritto all'assegno andrà fatta *ex novo*.

Alla luce di questo quadro, si ritiene poco utile per il lettore intraprendere un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, ma piuttosto gli converrebbe attendere lo scadere dei termini per chiedere il divorzio, utilizzando detto tempo per procurarsi tutte le prove che gli occorrono (anche a mezzo dell'ausilio di un investigatore privato) per dimostrare al giudice che sua moglie lavora in nero e che ciò che guadagna le consente di poter provvedere ai suoi bisogni; ciò al fine di ottenere l'esonero (o quantomeno la riduzione) dal versamento di un assegno divorzile (che, comunque, dovrà essere espressamente richiesto in giudizio dalla moglie).

Naturalmente detto discorso non può essere trasposto in pari misura al contributo dovuto al figlio del lettore, atteso che l'obbligo di mantenimento dei figli rimane fermo fino a quando essi, ancorché maggiorenni, non abbiano raggiunto l'autosufficienza.

La prova della autonomia della moglie del lettore potrà semmai consentire a quest'ultimo di ottenere una riduzione del (cospicuo) assegno dovuto al minore, atteso che esso viene calcolato proporzionalmente alle capacità di entrambi i genitori.

In conclusione il lettore ha due possibilità per ottenere la riduzione o l'esonero totale dal versamento dell'assegno che versa attualmente a sua moglie:

- o quella di chiedere la modifica delle condizioni economiche di separazione (ai sensi degli artt. 156 ult. comma cod. civ. e 710 cod. proc. civ.)
- oppure quella di attendere lo scadere dei termini per chiedere il divorzio (ai sensi dell'art. 4 L.898/70), dove la valutazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno (ai sensi dell'art. 5 co. 6 L.898/70) è differente rispetto alla separazione.

In entrambi i casi dovrà essere compito del lettore quello di procurarsi prove tangibili dei suoi sospetti, rischiando, in mancanza, di non riuscire ad ottenere alcun esonero né in uno né nell'altro caso.



*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Elena Casarano***